



Decisione n. 26 dell'8 giugno 2021

OGGETTO: Dr.ssa (OMISSIS) /ASL (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90. (202114858)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 23/04/2021, acquisita in pari data al protocollo di questo Ufficio n. 670 AC, con la quale la Dr.ssa (OMISSIS), in qualità di Comandante della Polizia Locale del Comune di (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 del rifiuto tacito alla propria istanza di accesso agli atti del 16/03/2021, indirizzata alla ASL di (OMISSIS) - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro finalizzata ad acquisire copia degli atti contenuti nel fascicolo aperto a seguito della propria segnalazione del 07/09/2021 sulla mancata pulizia degli uffici della Polizia Locale del Comune di (OMISSIS);

RILEVATO che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata dall'istante alla ASL di (OMISSIS);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 797 AC del 30/04/2021 con la quale, al fine di un corretto inquadramento della questione, questa Difesa Civica ha invitato il Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL di (OMISSIS):

- ad esplicitare, entro 20 giorni dalla data della richiesta, le ragioni ostative al rilascio della documentazione oggetto di accesso;
- qualora il fascicolo in questione fosse privo di documentazione (oltre naturalmente la segnalazione dell'istante) a comunicarlo espressamente a quest'ultima ed a questa Difesa Civica, informando sulle eventuali iniziative assunte in relazione a quanto segnalato;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;



RILEVATO CHE, nel termine indicato, non è pervenuta alcuna risposta da parte della ASL di (OMISSIS) che, ancorché interpellata anche per le vie brevi, non ha ritenuto di evidenziare alcun motivo ostativo all'accesso di che trattasi;

CONSIDERATO CHE la richiesta di accesso agli atti attiene ad un procedimento avviato dalla stessa Dr.ssa (OMISSIS) che, come già indicato, in data 07.09.2020 ha inviato alla ASL di (OMISSIS) una segnalazione relativa alla mancata pulizia dei locali sede della Polizia locale del Comune di (OMISSIS);

CHE il procedimento in questione attiene al tema del rispetto delle disposizioni per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro, tema reso ancora più delicato ed attuale a seguito all'emergenza legata alla pandemia da COVID 19;

CHE appare irrilevante il diverso ruolo ricoperto dall'istante all'atto della segnalazione e all'atto della formulazione dell'istanza di accesso;

RITENUTO CHE, per quanto sopra esplicitato, sussistono in capo all'istante tutti i presupposti giuridici ed un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione relativa al procedimento dalla stessa avviato ovvero a conoscere le iniziative che si intendono intraprendere al riguardo;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dalla Dr.ssa (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione indicata in premessa, è accolta;
2. la presente Decisione è comunicata all'istante ed alla ASL di (OMISSIS) - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per la relativa attuazione.

***Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra***

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.